

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE / ESAME CONGIUNTO

PER LA PROSECUZIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA COVID-19

Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con legge n. 27/2020) modificato dall'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

Il giorno 4 giugno 2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'articolo 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con legge n. 27/2020) modificato dall'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 per l'accesso e/o prosecuzione al trattamento di integrazione salariale in deroga, si sono confrontati:

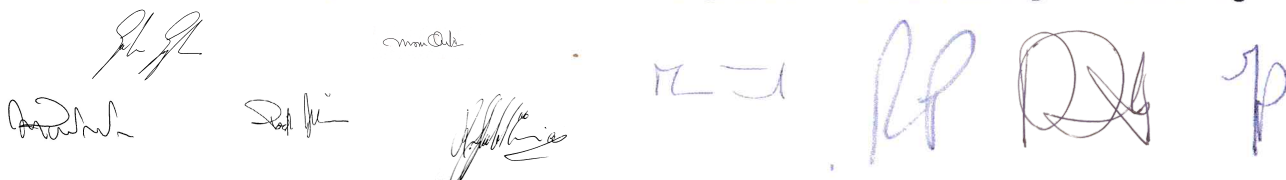
- Canon Italia S.p.A. (P.I. 11723840150), con sede legale in Cernusco sul Naviglio – Strada Padana Superiore 11 n.2/b, qui rappresentata dal signor Mauro Trucchia in qualità di procuratore, assistita da Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB in persona della Sig.ra Roberta Rossetti (la "Società");

e

- FILCAMS CGIL Roma, nella persona di Fabrizio Pilotti
- FISASCAT CISL Roma Capitale e Rieti, nella persona di Carlo Bravi
- UILTuCS Lombardia con Delega Nazionale, nella persona di Roberto Pennati
- Rappresentanze Sindacali Canon Italia Spa

PREMESSO CHE

- La Società ha ottenuto in data 30 aprile 2020 con atto n. G05121 dalla Regione Lazio autorizzazione per l'esecuzione di un programma di riduzione / sospensione orario con intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga CIGD per l'emergenza COVID 19 per un periodo di 9 settimane dal 6 aprile 2020 fino al 7 giugno 2020 per 81 lavoratori della propria sede di Roma – via Salaria 1259.
- Avendo interamente utilizzato il suddetto periodo di riduzione / sospensione oraria, con comunicazione inoltrata a mezzo pec datata 1 giugno 2020, da intendersi parte integrante e inscindibile del presente accordo, la Società, per il tramite di Confcommercio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con legge n. 27/2020), successivamente modificato dall'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di proseguire per ulteriori 5 settimane con l'applicazione dell'ammortizzatore sociale in deroga per una sospensione/riduzione di attività relativamente all'unità produttiva sita in Roma, Via Salaria 1259 per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito:
 - Causale: emergenza COVID-19.
 - Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dall'8 giugno 2020 fino al 12 luglio 2020 (5 settimane).
 - Entità e numero lavoratori interessati: riduzione percentuale / sospensione a zero ore per n. 81 lavoratori compresi i lavoratori a termine.
- La Società applica il CCNL per i dipendenti del terziario, della distribuzione, dei servizi sottoscritto dalle OO.SS. unitamente a Confcommercio
- La Società ha fatto presente che si trova attualmente nella condizione di dover procedere con la prosecuzione della CIGD per l'emergenza COVID 19 a seguito del perdurare delle forti riduzioni delle attività di commercializzazione dei prodotti e servizi anche post-vendita in tutto il territorio nazionale ma in particolare nell'Area Centro Sud e della corrispondente rilevante riduzione del fatturato e del deterioramento di tutte le principali voci di bilancio significative.
- Le OO.SS., all'esito del confronto e dell'esame congiunto circa la situazione emergenziale che interessa la compagine aziendale, hanno condiviso le ragioni, la necessità e la stessa urgenza di prosecuzione dell'istituto della Cassa Integrazione in Deroga, in presenza di tutte le condizioni oggetto delle disposizioni di legge applicabili.
- Le Parti attestano che la prosecuzione dell'applicazione dell'ammortizzatore sociale si è reso indispensabile a seguito delle decisioni prese dal governo nazionale in conseguenza dell'emergenza



connessa alla diffusione del virus Covid 19 e della lenta ripartenza delle attività imprenditoriali e operative dei principali Clienti che hanno determinato un perdurare della riduzione del complesso delle attività aziendali che ha trasversalmente interessato tutte le diverse funzioni. Ciò sta continuando a comportare una drastica riduzione del fatturato che a sua volta determina la necessità di fronteggiare l'emergenza occupazionale generatasi per consentire alla Società di preservare, il più possibile, un adeguato equilibrio economico-finanziario.

PREMESSO ALTRESÌ

- che le OO.SS. hanno richiesto l'attivazione del confronto ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale

TUTTO CIÒ PREMESSO, ESAMINATA LA SITUAZIONE AZIENDALE, LE PARTI

- si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione delle attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente Accordo.
- Dichiarano che la prosecuzione della parziale/ totale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario continuare a ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione in deroga di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 (convertito con legge n. 27/2020), successivamente modificato dall'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, chiedendo l'erogazione del trattamento in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015, con liquidazione degli importi spettanti ai Dipendenti direttamente a cura dell'Inps.
- La Società, nei termini di legge e della procedura, presenterà secondo le modalità rese note dall'INPS domanda di accesso alla CIGD per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Le Parti si danno atto che l'intervento riguarderà tutti gli 81 i lavoratori assunti sulla sede di Roma.
- La Società valuterà periodicamente, anche in ragione delle proprie esigenze organizzative e/o produttive e/o degli aggiornamenti e modifiche legislative che dovessero intervenire, se modificare il programma orario individuale settimanale, in tutto o in parte, secondo la calendarizzazione che verrà decisa e comunicata ai Dipendenti stessi con il preavviso del fine settimana (venerdì o sabato per lunedì) o il giorno precedente della modifica.
- Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto sulla richiesta di prosecuzione dell'ammortizzatore sociale in deroga con sospensione / riduzione per un periodo di 5 settimane dell'attività lavorativa a dall'8 giugno 2020 fino al 12 luglio 2020 per n. 81 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 16.200, in funzione dell'organizzazione aziendale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente fase di consultazione e confronto sindacale si è regolarmente svolta e conclusa e che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Canon Italia Spa



Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB



FILCAMS CGIL Roma, nella persona di Fabrizio Pilotti



FISASCAT CISL Roma Capitale e Rieti, nella persona di Carlo Bravi



UILTuCS Lombardia con Delega Nazionale, nella persona di Roberto Pennati



Rappresentanze Sindacali Canon Italia Spa

